



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FLORIS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 AGOSTO 2014

Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di protezione del diritto d'autore

ONOREVOLI SENATORI. – Alla fine del XX secolo abbiamo assistito all’invenzione e al progresso di nuove tecnologie per la diffusione e la condivisione di dati su scala globale, e tra esse il più rilevante è *internet*, che ha determinato effetti rivoluzionari, e non previsti dalle legislazioni nazionali ed internazionali, nella tutela del diritto d’autore.

A livello nazionale tale diritto riconosciuto dall’articolo 2575 del codice civile (che riguarda tutte le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o l’espressione) è regolato dalla legge 22 aprile 1941, n. 633.

L’avvento della rete e di un nuovo concetto di prodotto editoriale che si diffonde in rete (pubblicazioni periodiche non in supporto cartaceo ma che si realizzano *on-line* ai sensi della legge 7 marzo 2001, n. 62) ha infatti valicato i confini della legalità relativi al diritto di autore (*copyright*) facendo purtroppo dilagare il fenomeno della criminalità digitale. Basti pensare che in Italia l’incidenza della pirateria in rete si attesta al 37 per cento con danni all’intero comparto audiovisivo stimati intorno ai 500 milioni di euro l’anno.

Nell’era della società dell’informazione virtuale, il legislatore, ha dovuto e deve far continuamente fronte alle difficoltà che genera il ritenere le opere di carattere creativo liberamente disponibili grazie alla comunicazione interattiva, spesso solo perché attraverso la digitalizzazione risulta difficile intravedere una loro consistenza materiale. L’accessibilità ai contenuti creativi su *inter-*

net deve essere corretta ed entro dei confini che separino gli utilizzi leciti dagli utilizzi illeciti delle opere, con l’obiettivo di dar vita a un bilanciamento tra la tutela del diritto d’autore *on-line* e quella di altri diritti altrettanto meritevoli di tutela, come la libertà di accesso a *internet* o la libertà di espressione e d’informazione (sanciti dall’articolo 21 della Costituzione).

L’indicazione del *copyright* che si trova in molti siti (completa di nome dell’autore o del titolare dei diritti economici, nonché della data) rafforza e rende esplicita la protezione dell’opera; tuttavia l’assenza della predetta indicazione non significa che venga meno il *copyright* e si possa quindi liberamente copiare o riprodurre parti delle opere reperibili sulla rete.

Quotidianamente la criminalità digitale spazia dalla musica, alla fotografia, ai libri, alle opere cinematografiche. La distribuzione dei suddetti materiali che avviene tra utenti della rete è da considerarsi chiaramente illegittima se non quando è espressamente autorizzata dall’autore o da chi detiene i diritti economici dell’opera.

Nel 2010, la Commissione europea ha pubblicato una relazione sull’applicazione della Direttiva *enforcement* (direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004) in cui si rilevano dati «allarmanti» riguardo al volume e al valore finanziario delle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale. In seguito, la Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica al fine di intraprendere una riflessione che coinvolga gli Stati membri in un progetto di protezione dei diritti di proprietà intellettuale più efficace.

Giova evidenziare che il 12 dicembre 2013, il Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha adottato, con voto unanime, il regolamento per la tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica.

Con il presente disegno di legge si intende modificare la sopra citata legge

n. 633 del 1941, al fine di incentivare lo sviluppo di misure per favorire l'offerta legale e la promozione effettiva dell'accesso ai contenuti anche *on-line* da parte degli utenti, nonché a tutelare i titolari del diritto d'autore attraverso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'autorità giudiziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Disposizioni in materia di violazioni
del diritto d'autore per mezzo
di nuove tecnologie)*

1. Dopo l'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 171-ter.1. - 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 182-bis della presente legge e dagli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 e tenuto conto delle disposizioni contenute nel regolamento di cui alla delibera n. 680/13/Cons dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 12 dicembre 2013, qualora un soggetto legittimato ritenga che un'opera è resa disponibile tramite nuove tecnologie, ovvero a mezzo di trasmissione satellitare, o a mezzo di frequenze, o con modalità digitali o elettroniche violando un diritto d'autore o un diritto ad esso connesso, può inviare una segnalazione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che accerta la commissione del reato sulla base delle informazioni inviate dal soggetto legittimato.

2. Qualora il reato di cui al comma 1 risulti commesso, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni informa, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), l'autorità giudiziaria delle violazioni commesse e delle modalità con cui l'opera viene diffusa, ovvero dei soggetti responsabili.

3. L'autorità giudiziaria, con proprio provvedimento, intima i soggetti responsabili a rimuovere l'opera diffusa in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi, ovvero alla disabilitazione dell'accesso alla medesima entro settantadue ore dal ricevimento

del provvedimento. I soggetti responsabili comunicano all'autorità giudiziaria l'avvenuta rimozione o disabilitazione.

4. In caso di inottemperanza di quanto stabilito dal comma 3, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 171-ter.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora il soggetto legittimato, in quanto detentore originario dei diritti sull'opera, indica ai fruitori dell'opera che essa può essere utilizzata, diffusa o anche modificata, nel rispetto di alcune condizioni essenziali specificate dallo stesso soggetto legittimato (*copyleft*)».

Art. 2.

(Misure di promozione dell'offerta legale di contenuti sulle reti di comunicazione elettronica)

1. Dopo l'articolo 182-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

«Art. 182-*quater*. - 1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni promuove l'educazione degli utenti alla legalità nella fruizione delle opere digitali, con particolare riferimento ai più giovani.

2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, promuove la massima diffusione dell'offerta legale di opere digitali, incoraggiando lo sviluppo e la diffusione di offerte commerciali innovative e competitive e favorendo la conoscibilità dei servizi che consentono la fruizione legale di opere digitali tutelate dal diritto d'autore, nonché l'accesso ai servizi medesimi.

3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, promuove misure di educazione alla legalità nella fruizione di opere digitali, anche attraverso l'adozione di procedure di reindirizzamento automatico temporaneo ad apposite pagine *internet* a ciò dedicate».

